

18-SET-2019

Libero

da pag. 8

Quotidiano nazionale

Direttore: Pietro Senaldi

Lettori Audipress 04/2019: 25.957

La decisione della Cassazione

Non c'è obbligo di fermarsi all'alt della Polizia

■ Se si viene fermati dalla polizia per un'infrazione stradale, si può anche non aspettare la multa e chiedere di spedire il tutto a casa. Lo ha deciso di recente la Cassazione con un'ordinanza che spiega cosa succede se il conducente non ha tempo a sufficienza per aspettare che venga compilato il verbale della polizia. Secondo il sito www.laleggepertutti.it, se se non ci si ferma allo stop della polizia o di un carabiniere non si commette alcun reato. La Cassazione ha già ricordato che, in ipotesi del genere, scatta un semplice illecito amministrativo: in pratica, si subisce una multa che, peraltro, è abbastanza lieve: da 84 a 335 euro. Naturalmente, a questa si agguincerà anche l'ulteriore sanzione nel caso in cui gli agenti ti abbiano visto commettere un'infrazione: ad esempio, andare veloce, passare col semaforo rosso, non indossare le cinture di sicurezza, guidare col cellulare in mano, sorpassare nonostante un divieto o commettere una manovra pericolosa. Si commette reato di «resistenza a pubblico ufficiale» solo se, per evitare che la pattuglia ti raggiunga, continua la testata specializzata, poni in essere delle manovre pericolose (ad esempio, guidi a zig-zag, fai un'inversione di marcia laddove non consentito, ecc.).

Ma dov'è il limite? Il cittadino fermato ha il dovere di collaborare con la polizia, fornendo le generalità e i documenti di guida, ma non è obbligato ad aspettare che venga redatto il

verbale. L'unica conseguenza sarà che la multa, se mai una multa dovesse essere elevata, si considererà già notificata ossia come se il cittadino l'avesse ricevuta in loco. Ma null'altro.

Vi possono essere dunque due situazioni: o il trasgressore non si ferma per la relativa contestazione, si seguiranno quindi le procedure per la contestazione in differita con conseguente notifica del verbale al domicilio; oppure il trasgressore si ferma fornendo i suoi dati e quelli del veicolo: in questo caso, come anche richiamato dalla Cassazione, si procederà con la contestazione immediata. Nella seconda situazione quindi non vi sarà alcuna spedizione del verbale al domicilio e il trasgressore comunque avrà nei termini di legge la possibilità sia di pagare la sanzione in forma ridotta sia di proporre ricorso dalla data in cui il verbale è stato redatto in sua presenza.

In entrambi i casi quindi il trasgressore potrà eventualmente decidere se fare ricorso o meno ma, per quanto banale possa essere, sarà bene specificarlo, tra i motivi di opposizione non vi potrà certo essere il fatto che la multa non sia stata consegnata al conducente nell'immediatezza. È stato, infatti, lo stesso interessato a decidere, con una scelta consapevole e ponderata, di non fermarsi al momento della redazione del verbale.

NI. ZA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

SOLO UNA MULTA

■ Se non ci si ferma all'alt della polizia scatta un semplice illecito amministrativo: in pratica, si subisce una multa che, peraltro, è abbastanza lieve: da 84 a 335 euro.

IL LIMITE

■ Il cittadino fermato ha il dovere di collaborare con la polizia, fornendo le generalità e i documenti di guida, ma non è obbligato ad aspettare che venga redatto il verbale.